



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

COMITATO MINORI STRANIERI

Il Comitato per i minori stranieri, nella seduta del 14 marzo 2005, ha modificato le "Disposizioni generali" che stabiliscono i criteri di valutazione e le modalità delle richieste per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea. Tali modifiche si sono rese necessarie a partire sia dall'esperienza maturata in quest'ultimo anno sia dall'entrata in vigore, in data 25 febbraio 2005, del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2004, n.334 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che ha interessato anche l'organizzazione dei suddetti programmi.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

COMITATO MINORI STRANIERI

Il Comitato per i minori stranieri, istituito in base all' art.33 del Dlgs 286/98, nella seduta del 17 dicembre 2003 ha deliberato i criteri predeterminati di valutazione e le modalità delle richieste per l'ingresso e il soggiorno in Italia dei minori stranieri accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea, promossi da enti e associazioni italiane, così come previsto dall'art.5, comma 1 del Dlgs 113/99 e dall'art.2, comma 2, lettera *h*, del DPCM 535/99.

Il Comitato intende così valorizzare il ruolo degli enti e delle associazioni di solidarietà e rendere più snelle, efficaci e trasparenti le procedure relative all'approvazione ed alla gestione dei programmi solidaristici, nell'esclusivo interesse dei minori beneficiari dei programmi stessi.

Le presenti disposizioni, che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2004, abrogano quelle attualmente in vigore, fatte salve le disposizioni relative alle domande presentate dalle singole famiglie. Il mancato rispetto dei contenuti e delle finalità del programma potrà comportare per gli enti e le associazioni la sospensione dell'approvazione già concessa. Nei casi più gravi è prevista la non ammissibilità alla gestione di futuri programmi.



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

COMITATO MINORI STRANIERI

DISPOSIZIONI GENERALI

Gli enti e le associazioni che intendono promuovere programmi solidaristici di accoglienza temporanea a favore di minori stranieri, hanno l'obbligo di:

1. ***Richiedere al Comitato l'approvazione del programma solidaristico che intendono realizzare.*** Il programma è valutato prioritariamente in base a tre criteri: validità dell'iniziativa, affidabilità degli enti e delle associazioni, affidabilità del referente estero dell'iniziativa.

Gli enti e le associazioni che intendono realizzare programmi solidaristici di accoglienza temporanea, presentano domanda al Comitato, con allegata la documentazione richiesta.

Le domande devono essere presentate almeno 90 giorni prima della data prevista per l'ingresso dei minori.

Il Comitato delibera entro 45 giorni dalla ricezione della domanda, previa verifica della completezza e congruità della documentazione presentata.

Il Comitato non prende in esame i programmi presentati oltre i termini indicati.

In caso di incompletezza della documentazione, gli enti e le associazioni disporranno di 15 giorni dalla richiesta del Comitato - formulata nelle vie brevi (fax, e-mail) - per fornire tutte le integrazioni necessarie.

Per ogni singolo programma deve essere presentata singola domanda di approvazione, corredata della documentazione richiesta.

Il Comitato all'atto dell'approvazione, assegna al programma una sigla distintiva. Tale sigla dovrà essere apposta dagli enti e dalle associazioni su tutte le successive comunicazioni, nonché sulla documentazione inviata alle autorità interessate.

Il Comitato comunica tempestivamente a chi ha presentato il programma, alle rappresentanze diplomatico-consolari e alle questure interessate, la decisione riguardo l'approvazione o meno del programma.

In caso di approvazione, il Comitato trasmette alle competenti autorità diplomatico-consolari italiane anche gli elenchi nominativi dei minori beneficiari e dei loro accompagnatori. Gli enti e le associazioni devono notificare al Comitato qualsiasi variazione della struttura del programma e dei nominativi inclusi negli elenchi sopra citati.

L'eventuale sostituzione di uno o più minori beneficiari del progetto dovrà essere comunicata dall'ente od associazione proponente al Comitato almeno 15 giorni prima della data della prevista partenza per l'Italia. Il Comitato provvederà a darne comunicazione alla competente Autorità diplomatico-consolare italiana, indicando unicamente il nominativo del minore sostituito, quello del minore che lo rimpiazza ed il numero identificativo del progetto interessato.

L'eventuale sostituzione di uno o più accompagnatori dovrà invece essere comunicata direttamente, a cura dell'ente od associazione, all'Autorità diplomatico-consolare italiana competente e per conoscenza al Comitato. Dovrà riportare i nominativi del sostituito e di chi è sostituito, le ragioni della variazione ed il numero identificativo del progetto interessato .

Qualsiasi variazione della data e/o della frontiera di ingresso in Italia dei minori dovrà essere comunicata dall'ente od associazione all'Autorità diplomatico-consolare italiana competente e per conoscenza al Comitato almeno 15 giorni prima della data del loro effettivo arrivo in Italia. Il Comitato può revocare l'approvazione del programma qualora le variazioni compromettano la validità dell'iniziativa.

Il Comitato tratterà, nel rispetto della Legge n.675 del 31 dicembre 1996, i dati sensibili comunicati dai singoli enti e associazioni.

- 2. *Richiedere alle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero il rilascio del visto di ingresso (per le provenienze dai paesi per i quali è previsto)***, presentando la documentazione necessaria al suo rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità richiesti dalle autorità diplomatico-consolari, indicate nell'allegato pro-memoria.

Il visto di ingresso è rilasciato soltanto dopo la comunicazione da parte del Comitato, dell'avvenuta approvazione del programma, accompagnata dall'elenco dei nominativi dei minori e dei loro accompagnatori.

- 3. *Inviare al Comitato la documentazione relativa all'avvenuto ingresso dei minori beneficiari, alla loro effettiva sistemazione in Italia ed, infine, alla loro uscita.***

Dal momento in cui il minore entra in Italia, e fino all'uscita effettiva, gli enti e le associazioni sono tenuti a collaborare con il Comitato nella vigilanza sulle modalità di soggiorno del minore.

A tal fine, gli enti e le associazioni devono predisporre, aggiornare e inviare al Comitato tutte le notizie utili per permettere allo stesso di

poter ottemperare al compito di vigilare sulle modalità di soggiorno in Italia dei minori beneficiari dei programmi solidaristici.

In particolare, entro cinque giorni dall'ingresso dei minori, gli enti e le associazioni sono tenuti a trasmettere al Comitato il documento vistato dall'organo di Polizia di frontiera relativo al numero di minori e degli accompagnatori effettivamente entrati, corredato della data di ingresso e della indicazione del posto di frontiera di entrata.

Sempre entro il suddetto periodo di cinque giorni, gli enti e le associazioni debbono trasmettere al Comitato anche l'elenco nominativo dei minori e degli accompagnatori effettivamente entrati, indicante l'abbinamento con le famiglie e/o strutture ospitanti, i recapiti telefonici degli accompagnatori, delle famiglie e/o delle strutture ospitanti.

Infine, sempre entro cinque giorni dall'entrata dei minori, deve essere inviata al Comitato copia della Polizza assicurativa sanitaria relativa ai minori e agli accompagnatori.

Il Comitato si riserva di effettuare verifiche attraverso contatti telefonici, colloqui, visite domiciliari, incontri o quant'altro sia necessario approfondire.

Entro cinque giorni dall'uscita dei minori dal territorio nazionale, gli enti e le associazioni debbono trasmettere al Comitato il documento vistato dall'organo di Polizia di frontiera che riporta il numero di minori e degli accompagnatori effettivamente usciti, la data di uscita e l'indicazione del posto di frontiera.

Gli enti e le associazioni debbono inviare al Comitato entro 30 giorni dall'uscita dei minori, la relazione finale contenente una valutazione dei risultati dell'iniziativa.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

Gli enti e le associazioni che intendono presentare al Comitato programmi solidaristici di accoglienza temporanea devono inviare la domanda in plico chiuso indirizzato a **"Comitato per i Minori Stranieri – Minori Accolti – Via Fornovo, 8 – 00192 ROMA"**, indicante il mittente e contenente al suo interno tre buste, rispettivamente contrassegnate dalla dicitura:

"Busta A – Validità dell'iniziativa"

"Busta B – Affidabilità degli enti e delle associazioni"

"Busta C – Affidabilità del referente estero dell'iniziativa"

Busta A - Validità dell'iniziativa

(art.8, comma 2 e 3, DPCM 535/99)

La "**Busta A**" deve contenere i documenti necessari per valutare la validità dell'iniziativa di solidarietà.

Gli enti e le associazioni, nel descrivere il progetto, devono adeguatamente illustrare le finalità dell'iniziativa e dimostrare di aver tenuto debitamente conto dell'età dei minori, delle loro diverse esigenze fisiche e psichiche, nonché dei loro bisogni formativi anche in relazione ai rispettivi obblighi scolastici.

Gli enti e le associazioni devono inoltre garantire:

- il compimento dei sei anni di età da parte dei minori interessati dal progetto al momento dell'ingresso in Italia.
- il rientro in patria dei minori al termine del soggiorno in Italia previsto nel progetto;
- l'assicurazione sanitaria dei minori per il periodo del loro soggiorno in Italia;
- il possesso da parte degli accompagnatori del requisito del compimento del 21° anno di età alla data dell'ingresso in Italia e di una formazione pedagogica, sanitaria o linguistica, documentata dall'ente od associazione proponente; in ogni caso, è necessaria una sufficiente conoscenza della lingua italiana, accertata dall'autorità diplomatico-consolari ;
- la presenza di un accompagnatore per ogni 25 minori accolti, che se ne prenda cura svolgendo attività di concreto ed effettivo sostegno delle loro esigenze; un diverso rapporto tra accompagnatori e minori potrà essere autorizzato dal Comitato solo in casi particolari, adeguatamente documentati, quali la presenza nel gruppo di minori portatori di handicap o con specifiche esigenze sanitarie, la disseminazione del gruppo nel territorio od altro giustificato motivo;
- una durata totale del soggiorno di ciascun minore non superiore a 90 giorni, continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare.
- Il possesso del "nulla osta" delle questure competenti da parte delle famiglie che ospiteranno i minori.

L'adozione di strumenti interculturali, volti a facilitare la comunicazione dei minori durante il soggiorno in Italia, nonché eventuali iniziative svolte in collaborazione con gli enti locali e in raccordo con altri programmi a favore di minori accolti, al fine anche di attivare una specifica rete di solidarietà, costituiranno ulteriore elemento di valutazione da parte del Comitato.

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA "A"

1. Domanda
2. Scheda Progetto
3. Copia dell'eventuale regolamento interno dell'ente
4. Elenco definitivo dei minori e degli accompagnatori
5. Copia della prenotazione dei titoli di viaggio (biglietti aerei, treno, pulmann, ecc.)
6. Copia dell'elenco delle famiglie con apposto il "nulla osta" della questura

Busta B - Affidabilità degli enti e delle associazioni

(art.8, comma 3 e 4, DPCM 535/99)

La "**Busta B**" deve contenere i documenti necessari per la valutazione dell'affidabilità degli enti e delle associazioni, che sarà effettuata in base alle informazioni relative alle attività da loro promosse e desunte da:

- gli scopi statutari;
- l'attività in corso e quella svolta negli anni precedenti.

L'affidabilità degli enti e delle associazioni sarà valutata anche tenendo conto:

- del bilancio;
- del regolamento interno degli enti e associazioni riguardante le modalità di gestione del programma di accoglienza, con particolare riferimento ai criteri di scelta delle famiglie e alle modalità di accoglienza dei minori.

Il Comitato si riserva, comunque, di assumere direttamente informazioni sull'affidabilità degli enti e delle associazioni.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- Nel caso in cui l'ente o l'associazione sia un ente religioso, il progetto deve essere sottoscritto da chi si assume la responsabilità della gestione del programma.
- Nel caso di programmi presentati da un ente pubblico, deve essere allegata la relativa delibera.
- Nel caso in cui gli enti e le associazioni ottengano l'approvazione del programma, per le successive domande presentate nell'arco dello stesso anno non hanno l'obbligo di ripresentare al Comitato la documentazione relativa all'affidabilità degli enti e delle associazioni ("Busta B"). E' dovere degli enti e delle associazioni comunicare tempestivamente ogni variazione al Comitato, il quale si riserva, comunque, il diritto di richiedere ulteriore documentazione.

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA "B"

1. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto (ove previsto)
2. Relazione contenente i dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività svolte in Italia e/o all'Estero dagli enti e dalle associazioni, a favore dei minori, e in particolare dei minori accolti, integrata anche da eventuale materiale illustrativo/documentario.
3. Copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante.
4. Copia dell'eventuale iscrizione all'Albo regionale delle associazioni di volontariato della regione dove ha sede l'ente, o ad altri Albi o Registri.

Busta C - Affidabilità del referente estero dell'iniziativa (art.8, comma 3, DPCM 535/99)

La "**Busta C**" deve contenere i documenti, redatti in lingua italiana, necessari per la valutazione dell'affidabilità del referente estero dell'iniziativa, che sarà effettuata in base alle informazioni relative alle attività promosse dal

referente estero nel Paese di provenienza dei minori, desunte da:

- gli scopi statutari;
- l'attività in corso e quella svolta negli anni precedenti;
- le informazioni assunte direttamente dal Comitato, eventualmente anche per il tramite della rappresentanza diplomatico-consolare competente.

Nel caso in cui venga approvato il programma, per le successive domande presentate nell'arco dello stesso anno, gli enti e le associazioni non hanno l'obbligo di ripresentare al Comitato la documentazione relativa all'affidabilità del referente estero ("Busta C"). E' dovere degli enti e associazioni comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al referente estero dell'iniziativa, al Comitato, il quale, comunque, può richiedere ulteriore documentazione.

DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA "C"

1. Copia, tradotta e legalizzata, dell'originale dell'atto costitutivo e dello statuto (ove previsto) del referente estero;
2. Relazione contenente i dati quantitativi e qualitativi relativi alle attività svolte dal referente estero nel Paese di provenienza, a favore dei minori, e in particolare dei minori accolti, integrata anche da eventuale materiale illustrativo/documentario;
3. Copia dell'eventuale atto di iscrizione ad Albi o Registri in vigore nel Paese di provenienza dei minori.
4. Dichiarazione che attesta lo svolgimento di attività a favore di minori rilasciata dalle competenti autorità, ove previsto, altrimenti dal legale rappresentante del referente estero.